

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E DEI COLLEGI DI DISCIPLINA TERRITORIALI DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Approvato in data 26.02.2014 Revisione n.1 del 02.09.2014

Revisione n.2 del 24.01.2019

Corla Prozedous Maria Giordans

Notwer Billing

Leurs fin Marin's

The services

Mours Ille

tulle line



Wille

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Corso V. Emanuele, traversa Marano n. 15, c.a.p. 84123 - Salerno

Visto il Regio Decreto n. 2537 del 1925;

Visto il Codice Deontologico approvato con delibera del C.N.I. del 09/04/2014 (Circolare CNI n.375/XVIII Sess. del 14/05/2014) e dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno nella seduta del 21/07/2014;

Vista la legge 241/1990;

Visto il D.P.R. del 07 agosto 2012 n.137, art.3, commi 1, 2 e l'art.8, commi 1, 2, 5, 8 e 9;

Visto il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri del 23 novembre 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30.11.2012;

Visto il Decreto n.241 del 19/09/2017 del Presidente del Tribunale di Salerno di nomina dei membri titolari e supplenti del Consiglio di Disciplina Territoriale;

Visto il Verbale di insediamento del Consiglio di Disciplina Territoriale di Salerno (Verbale n. 1 del 25.10.2017) con nomina del Presidente e del Segretario;

Vista la delibera del Consiglio di Disciplina n.5 del 21/11/2018 con la quale è stata affidata alla Commissione, già incaricata di redigere una bozza di Codice delle Sanzioni (c.f.r. Verbale Consiglio n. 4 del 19/06/2018), il compito di revisionare il regolamento attuativo vigente approvato in data 26/02/2014 e già revisionato in data 2/09/2014;

APPROVA

la seguente revisione del Regolamento per lo svolgimento delle attività del Consiglio di Disciplina e dei Collegi di Disciplina.

ART.1 Consiglio di Disciplina

- 1. L'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno compete al Consiglio di Disciplina Territoriale della provincia di Salerno nella sua articolazione in Collegi di Disciplina.
- 2. Il Consiglio di Disciplina Territoriale ha sede presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, Corso V. Emanuele, traversa Marano n. 15, c.a.p. 84123 Salerno.
- Al Consiglio di Disciplina, quale soggetto autonomo dal Consiglio dell'Ordine, vanno direttamente indirizzate le notizie disciplinari, intese come informazioni, esposti e quant'altro possa costituire presupposto dell'intervento disciplinare per la condotta dell'iscritto contraria alle norme deontologiche.
- 4. L'azione disciplinare può essere attivata anche su iniziativa dell'Autorità Giudiziaria.
- 5. Il Consiglio di Disciplina, articolato in 5 Collegi di Disciplina, può formulare, su iniziativa del < Presidente e salva l'autonomia decisionale dei Collegi, gli indirizzi per un omogeneo orientamento dei Collegi in merito al rispetto dei principi di proporzionalità della sanzione disciplinare e di parità di trattamento.</p>

ART.2 <u>Presidente del Consiglio di Disciplina</u>

- Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo.
- In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte da un Consigliere presente alla seduta del Consiglio sulla base del medesimo criterio.

13 31 4

30

9

Q I

M

Pag. 2 di 2

REGOLAMENTO CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE ORDINE INGEGNERI SALERNO





- Il Presidente convoca il Consiglio di Disciplina a mezzo P.E.C. fissando l'ordine del giorno e ne dirige le sedute, anche al fine di assicurarne l'ordinato svolgimento.
- 4. Il Presidente del Consiglio di Disciplina stabilisce l'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi.
- 5. Il Presidente affida ai Collegi i procedimenti seguendo, di norma, il criterio di rotazione.
- 6. In casi particolari, il Presidente, motivando la decisione, può derogare al criterio di rotazione.
- 7. Il Presidente provvede a disciplinare la tenuta dei registri del Consiglio e dei Collegi e a risolvere i problemi di carattere amministrativo o organizzativo contingenti, avvalendosi delle strutture amministrative del Consiglio dell'Ordine.

ART.3 Segretario del Consiglio di Disciplina

- 1. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.
- In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono assunte da un Consigliere presente alla seduta del Consiglio sulla base del medesimo criterio.
- 3. Il Segretario del Consiglio redige i verbali delle sedute riportandole in un apposito registro delle deliberazioni sottoscritto, al termine della seduta, insieme con il Presidente.

ART.4 Funzioni del Consiglio di Disciplina

- 1. Il Consiglio di Disciplina è titolare dell'azione disciplinare, che esercita attraverso i collegi.
- 2. Il Consiglio di Disciplina si intende regolarmente costituito con la presenza di almeno 8 componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 3. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
- 4. Il Presidente del Consiglio assegna a un Collegio di Disciplina l'istruzione e la decisione del procedimento, previa dichiarazione di assenza di conflitti di interesse dei membri del Collegio presenti alla seduta. Nel caso di conflitto di interesse, valutata la sussistenza dei motivi posti a sostegno dell'astensione, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., il Presidente procede alla nomina di un sostituto in persona di un membro supplente non incompatibile.

ART.5 Funzioni dei Collegi di Disciplina

- Il Collegio di Disciplina, costituito da 3 membri, svolge le fasi di istruzione e decisione del procedimento.
- Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal componente di maggiore anzianità di iscrizione all'Albo ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Albo, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.
- Le funzioni di Segretario del Collegio sono svolte dal Consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Albo ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Albo, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica.
- Il Collegio acquisisce il fascicolo del procedimento assegnato dal Presidente del Consiglio di Disciplina.
- 5. La sede delle attività dei Collegi di Disciplina è, di regola, fissata presso la sede del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. In caso di indisponibilità della sede ordinaria, il Presidente del Collegio individuerà altra sede comunicandolo agli interessati.

- Total

The state of the s

M



 Il Presidente del Collegio, preliminarmente, acquisisce da parte dei componenti la dichiarazione di assenza di cause di astensione nel procedimento in esame.

7. Nel caso di incompatibilità, anche se emersa o rilevata nel corso del procedimento, il Presidente del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina che, valutata la sussistenza dei motivi posti a sostegno dell'astensione ovvero della ricusazione, così come disciplinate dagli artt. 51 e 52 c.1 c.p.c., provvede eventualmente a sostituire il componente del Collegio, astenuto o ricusato, con un componente supplente del Consiglio di Disciplina, previa acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse nel relativo procedimento.

Il nuovo Collegio, così integrato, può dichiarare utilizzabile, integralmente o in parte, l'istruttoria già

 La ricusazione può essere formulata dall'interessato entro e non oltre la prima udienza utile innanzi al Collegio.

ART.6 Ingegneri iscritti alla sez. B dell'Albo

 Quando tra i soggetti incolpati vi sia un iscritto alla sezione B dell'Albo il procedimento viene assegnato a un Collegio in cui è presente un componente iscritto alla sezione B dell'Albo.

ART.7 Articolazione del procedimento disciplinare

- 1. Il Presidente del Collegio, acquisita la notizia disciplinare, nomina il Relatore del procedimento. Questi, sollecitamente, invita con P.E.C. o raccomandata A/R il professionista interessato a prendere conoscenza dell'esposto che gli viene trasmesso e comunque degli addebiti a suo carico. L'interessato, eventualmente assistito da un difensore, potrà richiedere un'audizione personale innanzi al collegio o controdedurre all'indirizzo P.E.C. del collegio o mediante raccomandata, nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'invito. All'esito, assunte le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie, sempre per garantire il principio del contraddittorio, il Relatore illustra al Collegio gli esiti dell'istruttoria.
- Il Collegio decide di archiviare il procedimento, dandone comunicazione agli interessati a mezzo P.E.C. o raccomandata A/R, ovvero di procedere all'instaurazione del giudizio disciplinare.
- In tale ultimo caso, il Presidente del Collegio dispone la notifica della contestazione degli addebiti all'incolpato con invito a comparire in udienza dinanzi al Collegio per essere sentito, eventualmente accompagnato da un difensore, per indicare elementi e per produrre documenti a suo discarico.
- 4. La contestazione deve indicare: il Collegio procedente; le generalità del professionista incolpato; il giorno, l'ora e il luogo ove verrà trattato il procedimento disciplinare; l'indicazione dei fatti e degli atti che sono stati giudicati rilevanti per l'esercizio dell'azione disciplinare; l'indicazione delle norme deontologiche che si ipotizzano violate.
- Nell'atto di contestazione sono indicati la composizione del Collegio e il componente nominato Relatore.
- Tra la comunicazione dell'atto di contestazione e la data dell'udienza di trattazione devono intercorrere almeno 30 giorni.
- Nello stesso atto di contestazione deve essere indicato il luogo dove l'interessato può prendere visione, durante il predetto termine, del fascicolo ad esso relativo, con modalità ed orario di consultazione.
- Le notifiche all'incolpato a mezzo P.E.C. o Ufficiale Giudiziario vengono effettuate utilizzando i dati e i recapiti risultanti dall'Albo Professionale.

Ding.

gag

m-olas

R

fr

RNO N7



- 9. In caso di irreperibilità, le comunicazioni all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare avvengono mediante deposito per 10 giorni dell'atto da notificare, in busta chiusa, presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. Il termine di cui al comma 6 decorre dalla scadenza del suddetto deposito.
- 10. Nel caso l'incolpato non si presenti all'udienza innanzi al Collegio senza addurre e documentare un giustificato motivo, se ne dichiara l'assenza ingiustificata e si procede oltre; in caso di assenza giustificata, il rinvio dell'udienza ad altra data va comunicato all'interessato.
- 11. Le attività difensive di cui all'ultima parte del comma 3 del presente articolo devono pervenire al Collegio, a pena di inammissibilità, non oltre il termine di 10 giorni precedenti l'udienza di trattazione, salve comprovate giustificazioni.
- 12. All'udienza innanzi al Collegio il relatore illustra i termini della questione disciplinare e il Collegio decide preliminarmente sull'ammissione delle prove eventualmente richieste dall'interessato e sulle ulteriori attività istruttorie, disponendo per il prosieguo.
- 13. Istruito il procedimento, il Collegio di Disciplina adotta la propria decisione finale, a maggioranza dei suoi membri, all'esito della difesa orale o scritta svolta dall'interessato e/o dal suo difensore.
- 14. In caso di modifiche *in peius* della normativa deontologica intervenute nel corso del procedimento, continuerà a farsi riferimento alla normativa vigente alla data dei fatti contestati.
- 15. Il Collegio irroga la sanzione disciplinare, stabilendone la durata, ove previsto, ovvero dichiara il non luogo a procedere per insussistenza dell'addebito disciplinare. In ogni fase del procedimento disciplinare, l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa.
- 16. Al termine della procedura, il fascicolo del procedimento con la deliberazione finale viene consegnato dal Presidente del Collegio al Presidente del Consiglio di Disciplina che ne cura la trasmissione al Presidente dell'Ordine che procede alla notifica urgente ai soggetti interessati e all'eventuale esecuzione della sanzione disciplinare.

ART.8

<u>Definizione del procedimento e impugnazioni</u> <u>Estinzione per inattività</u>

- 1. Il procedimento disciplinare deve definirsi, con la sottoscrizione della deliberazione del Collegio, entro e non oltre il termine di 24 mesi, decorrenti dal giorno in cui la contestazione degli addebiti risulta notificata all'interessato. Oltre tale termine, a esplicita richiesta della parte, il procedimento viene dichiarato estinto. L'estinzione realizza un'ipotesi di impossibilità a pronunciare.
- 2. Il termine rimane sospeso in caso di mancata comparizione dell'incolpato, se comprovata dalla sua impossibilità ad intervenire nel procedimento, e può essere prorogato dal Collegio, per una sola volta e per non più di 90 giorni, previa richiesta motivata del relatore del procedimento, ad esempio in caso di attività istruttoria. In caso di assenza ingiustificata si applica l'art. 7 comma 10.
- Il termine resta altresì sospeso, nel caso di astensione o ricusazione, dal momento della comunicazione al Presidente sino alla nomina del componente supplente, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
- 4. La decisione del Collegio deve schematicamente riportare, a pena di nullità: l'autorità emanante, le generalità del professionista incolpato, gli estremi della contestazione, il dispositivo, la data e le sottoscrizioni del Presidente, del Relatore e del Segretario del Collegio.
- 5. Essa, inoltre, deve contenere una succinta motivazione in ordine ai presupposti del non luogo a procedere ovvero, in caso di irrogazione di sanzione disciplinare, la puntuale indicazione dei fatti oggetto dell'incolpazione, delle norme deontologiche violate, degli elementi a discolpa prodotti dall'incolpato e dei motivi dell'irrogazione della sanzione disciplinare, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato.


Jan John Stranger

1/1/

REGOLAMENTO CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE ORDINE INGEGNERI SALERNO

Pag. 5 di 5





7. La decisione, che deve essere notificata all'incolpato e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno a mezzo P.E.C. o raccomandata A/R o ufficiale giudiziario entro 30 giorni dalla sottoscrizione, contiene l'avviso che può essere impugnata innanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

ART.9

Infrazioni deontologiche e sanzioni disciplinari - Esposti anonimi

- 1. Costituiscono comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare ogni abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque comporti un pregiudizio alla dignità o al decoro professionale,ogni forma di comportamento sleale o scorretto nei confronti dei colleghi e/o dei clienti nonché ogni altro comportamento che risultino in contrasto con il Codice Deontologico approvato con delibera del C.N.I. del 09/04/2014 (Circolare CNI n. 375/XVIII Sess. del 14/05/2014) ed approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno nella seduta del 21/07/2014;
- 2. Ai sensi dell'art. 45 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 può essere inflitta all'iscritto, a seconda della gravità del fatto contestato, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l'avvertimento;
 - b) <u>la censura;</u>
 - c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore a 6 mesi;
 - d) la cancellazione dall'albo.

Le sanzioni posso essere rimodulate in base ad eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti. È prevista l'applicazione di circostanze aggravanti ai fini dell'applicazione di una più grave sanzione in caso di:

- commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto;
- sussistenza di dolo, intesa come intenzionalità del fatto;
- rilevanza della violazione o del danno arrecato;
- recidività nel comportamento dell'iscritto.

È prevista l'applicazione di circostanze attenuanti ai fini dell'applicazione di una più lieve sanzione quando si è in assenza di dolo o di danno rilevanti a terzi, nei casi meno gravi o quando l'iscritto abbia posto riparo al danno arrecato oppure si sia attivato spontaneamente ad efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato o in presenza di contesti particolari che di fatto attenuino la sua responsabilità.

Le segnalazioni di violazione del codice deontologico possono pervenire a mezzo esposto da parte di persona fisica o giuridica che vi abbia interesse ovvero su iniziativa del PM. Gli eventuali esposti anonimi saranno archiviati.

3. AVVERTIMENTO

La sanzione dell'avvertimento consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato sull'osservanza dei suoi doveri e un invito a non reiterare quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.

3

Jago J

CAN TO SERVICE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

30 M

Pag. 6 di 6



The day of some of some of some of the sound of the sound

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Corso V. Emanuele, traversa Marano n. 15, c.a.p. 84123 - Salerno

4. CENSURA

La sanzione della censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo, notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario. È inflitta nel caso di abusi o mancanze lesivi del decoro e della dignità della professione.

5. SOSPENSIONE

La sospensione consiste nell'inibizione, notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario, all'esercizio della professione e consegue di diritto nei casi previsti e regolati degli articoli 19 e 35 del codice penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che l'ha comminata.

La sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione è, invece, inflitta fino a un massimo di 6 mesi:

per violazioni del codice deontologico che possano arrecare grave nocumento a utenti/clienti o ad altro iscritto all'Albo, oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto.

6. CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Albo è pronunziata dal Collegio di Disciplina e notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è condannato a una pena detentiva non inferiore a due anni per reati non colposi.

Chi è stato cancellato, ai sensi dei commi precedenti, può chiedere di essere di nuovo iscritto all'Ordine:

- a) nel caso in cui ottenga la riabilitazione secondo le norme del codice di procedura penale;
- b) in tutti gli altri casi quando siano decorsi due anni dalla cancellazione e la violazione commessa non osti alla decorosa e dignitosa prosecuzione dell'attività professionale.

Alla nuova iscrizione, provvede il Consiglio dell'Ordine, previo parere del Consiglio di Disciplina.

ART. 10 Rapporto con il processo penale

- Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
- 2. Se, per poter assumere la decisione, è assolutamente indispensabile acquisire atti e notizie dal fascicolo del processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni.
- Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, il Consiglio di Disciplina ne informa l'Autorità Giudiziaria.
- 4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'Autorità Giudiziaria al professionista iscritto all'Albo è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

ART. 11 Esecuzione

- 1. La decisione del Collegio di Disciplina è immediatamente esecutiva.
- 2. La decisione emessa dal Collegio di Disciplina non impugnata diventa definitiva.
- 3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'Ordine.

A La Dema

A A

14/

Pag





Jun,

ART.12 Prescrizione

- L'azione disciplinare si prescrive decorsi 5 anni dal momento in cui si è consumata, ovvero dalla data in cui è cessata la condotta lesiva delle norme deontologiche.
- 2. La prescrizione si applica a richiesta di parte.

ART. 13 Riapertura del procedimento

- 1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
 - se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'Autorità Giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tal caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
 - b) se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l'Autorità Giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Collegio nel corso del procedimento. In tal caso il procedimento disciplinare va riaperto e i nuovi fatti sono liberamente valutati.
- 2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene con le forme del procedimento ordinario.
- 3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio di Disciplina Territoriale e il giudizio è affidato ad un Collegio diverso da quello che ha deciso.

ART.14 Norme transitorie e finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
- 2. Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno provvede a darne opportuna conoscenza agli iscritti all'Albo, dando contestuale informazione che gli esposti in materia disciplinare vanno inviati al Consiglio di Disciplina, presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, Corso V. Emanuele, traversa Marano n. 15, c.a.p. 84123 Salerno.
- 3. In caso di modifiche in peius si applica la disposizione di cui all'art. 7 comma 14.

ALLEGATO 1: CODICE DELLE SANZIONI

Salerno, 24 Gennaio 2019

Ceelo dregge

Moura Grooten

· M

REGOLAMENTO CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE ORDINE INGEGNERI SALERNO

Pag. 8 di 8

3/